

**REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

***“Cooperativa Sociale Il Cammino - Iscrizione albo regionale  
SEZIONE Inabili – TIPOLOGIA Assistenza Domiciliare  
sita in Siracusa”***

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

**VISTO** il D.P.Reg. 29 giugno 1988, con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

**VISTO** il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali 29.03.89, istitutivo dell'albo regionale medesimo;

**VISTO** il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 3174 del 4 maggio 1995, che ha fissato i requisiti minimi organizzativi ai fini della iscrizione all'albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare, in ciò prescindendo dal numero di utenti da assistere;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996, che approva gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

**VISTO** il D.D.G. n. 2679 del 20.12.2018, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio il Servizio “Albi - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con decorrenza dal 01.01.2019;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;

**VISTA** l'istanza inoltrata dalla COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO, con sede legale in Siracusa, via Santa Panagia, n. 136, acquisita con prot. n. 35865 del 06.11.2018, tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la Sezione Inabili la Tipologia Assistenza Domiciliare;

**CONSIDERATO** che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standards di cui ai citati provvedimenti;

**RITENUTO** che il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo va quantificato in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste il cui accertamento, anche con riferimento al possesso dei titoli professionali, resta a carico del Comune convenzionante;

**VISTO** l'accertamento effettuato dal Comune di Siracusa reso con nota prot. n. 20455 del 17.12.2019, acquisita in pari data al prot. n. 43114 di questo Dipartimento;

**VISTA** la documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 35947 del 16.11.2020;

**RITENUTO**, pertanto, che nulla osta all'iscrizione dell'ente all'albo regionale ai fini dell'espletamento dell'Assistenza domiciliare in favore di Inabili;

## **D E C R E T A**

**ART. 1** - La COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO, con sede legale in Siracusa, via Santa Panagia, n. 136, è iscritta al n. 5366 dell'albo regionale degli enti pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della citata l.r. 09.05.1986, n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'Assistenza domiciliare in favore di Inabili.

**ART. 2** - Il Comune convenzionante in sede di affidamento del servizio resta obbligato a determinare e accertare il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo regionale occorrente in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste, nonché al possesso dei titoli professionali dei singoli operatori.

**ART. 3** - Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari, il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

**ART. 4** - Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standards regionali, comunicando a questo Assessorato - entro il 30 aprile - l'esito positivo o negativo degli stessi.

**ART. 5** - Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, il legale rappresentante dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il predetto termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standards organizzativi, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione del C.C.N.L. , previsti per le categorie di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

**ART. 6** - L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standards richiesti per l'iscrizione all'albo regionale e il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

**ART. 7** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

